

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroolini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	62
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire interventi volti alla prevenzione e alla riduzione del rischio idrogeologico e sismico. C. 3342 Terzoni (<i>Esame e rinvio</i>)	64
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09751 Matarrese: Chiarimenti in merito alla realizzazione di infrastrutture per l'allaccio alla rete fognaria e idrica presso la località di Cassano delle Murge	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	70
5-009752 Vella: Iniziative di competenza per l'affidamento della gestione dell'isola di Zannone al comune di Ponza	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-09753 De Rosa: Chiarimenti in merito alla grave situazione idrica del bacino del fiume Spol di Livigno	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	74
5-09754 Braga: Iniziative urgenti finalizzate alla tempestiva chiusura di due discariche presso i comuni di Misterbianco e Motta Santa Anastasia, in provincia di Catania	68
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	75
5-09755 Segoni: Iniziative di competenza per la tutela delle aeree interessate dalla realizzazione di una discarica di rifiuti pericolosi nel comune di Sezzadio, in provincia di Alessandria	69
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	77
5-09756 Zaratti: Iniziative per la riduzione dell'inquinamento acustico nell'area circostante lo scalo aeroportuale di Ciampino (Roma)	69
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	79

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 10.

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo,

C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere alle Commissioni riunite I e XI, il testo unificato C. 261 e abbinate, recante misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.

L'articolo 1, relativo alle finalità del provvedimento, prevede che esso, fermi restando il patto educativo e l'alleanza terapeutica, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati.

L'articolo 2 reca la delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. In particolare il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione di modalità della valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, definendo altresì le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture richiamate all'articolo 1 nel rispetto di precisi principi e criteri direttivi (possesso di adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale,

da verificare in sede di accreditamento o di convenzione o nell'ambito delle procedure concorsuali; sussistenza dei richiamati requisiti di idoneità al momento dell'assunzione e verifica successiva, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori; incontri periodici e regolari di *équipe* degli operatori; colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori; adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo).

L'articolo 2-*bis* prevede, al fine di favorire la prevenzione dei reati di cui all'articolo 1, che il Ministro della salute, previa intesa con le regioni, di concerto con le organizzazioni sindacali interessate, emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, apposite linee guida volte a stabilire le modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

L'articolo 3 reca la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. In particolare si prevede che nelle citate strutture possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, anche a seguito di denunce relative ai medesimi reati. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria, anche a seguito di segnalazione, può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico mi-

nistero. I sistemi possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La presenza dei sistemi di videosorveglianza è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata. È comunque vietato l'utilizzo di *webcam*. Per quanto riguarda le sanzioni, è previsto che trovino applicazione le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'articolo 4 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della legge, nella quale si dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture elencate all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

L'articolo 5 reca la clausola di neutralità finanziaria, per cui le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5-*bis* reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-

tibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ciò premesso, considerato che il testo unificato trasmesso ai fini del parere non reca alcuna disposizione che investa le competenze della VIII Commissione, propone di esprimere nulla osta al proseguimento dell'*iter* del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per favorire interventi volti alla prevenzione e alla riduzione del rischio idrogeologico e sismico.

C. 3342 Terzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, avverte che la proposta di legge che la Commissione è chiamata ad esaminare, composta da 9 articoli, contiene disposizioni per agevolare la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e sismico prevedendo detrazioni fiscali (articoli 1, 2 e 3) e l'esclusione dal patto di stabilità interno di talune tipologie di spese. Ulteriori disposizioni riguardano l'istituzione degli uffici geologici comunali e delle cabine di regia regionali per il dissesto idrogeologico (articolo 5), la promozione delle tecniche di ingegneria naturalistica (articolo 7 e allegato 1), nonché l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (articolo 9).

Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, elenca una serie di attività connesse al miglioramento sismico degli edifici e alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio, per le quali viene concessa, alle persone fisiche e giuridiche soggette alle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2017. Si tratta, tra l'altro, di: interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti; manutenzione straordinaria delle opere accessorie alla rete stradale per garantire o ripristinare il regolare deflusso delle acque; manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini; miglioramento idraulico dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua; realizzazione di piani di assestamento e di piani di gestione delle superfici boschive e interventi di rimboschimento; interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici; interventi di monitoraggio strutturale periodico degli edifici pubblici e privati. La detrazione è concessa anche per le indagini geognostiche e geofisiche necessarie alla progettazione degli interventi e per le spese tecniche e gli oneri professionali connessi alla loro realizzazione. A tale proposito, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1, le prestazioni professionali e le indagini diagnostiche e conoscitive connesse a tali interventi sono svolte, rispettivamente ed esclusivamente, da professionisti abilitati all'esercizio delle rispettive professioni e da soggetti autorizzati e qualificati ai sensi della normativa vigente.

In base all'articolo 2, comma 1, le spese per gli interventi illustrati sono detraibili solo se sono soddisfatte una serie di condizioni: *a)* gli interventi riguardano su beni immobili di cui i contribuenti siano proprietari, nudi proprietari o che detengono in forza di un diritto reale di godimento o che occupino a titolo di locazione o di comodato; *b)* gli interventi devono essere comprovati da fatture o da altri documenti validi e regolari sotto il profilo fiscale; *c)* gli interventi devono essere stati effettuati in conformità delle autorizzazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vi-

gente; *d)* la riduzione della vulnerabilità o della pericolosità idrogeologica o sismica degli interventi deve essere attestata dalla relazione di un professionista esperto e abilitato; *e)* gli interventi di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico realizzati su immobili devono essere finalizzati alla messa in sicurezza dell'intero edificio; *f)* il rispetto delle prescrizioni per le zone sismiche e dei vincoli di carattere ambientale, ecologico, idrogeologico, forestale e paesaggistico (dettate dal successivo articolo 6) deve essere asseverato da un tecnico abilitato.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che la detrazione prevista è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino a un limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro. Il successivo comma 2 disciplina il trasferimento della detrazione, nel caso di alienazione a qualsiasi titolo del bene immobile o di decesso dell'avente diritto.

L'articolo 4, comma 1, elenca una serie di attività per le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2017, le relative spese sostenute dagli enti pubblici territoriali, a qualsiasi titolo, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Sono compresi, oltre agli interventi per la prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e sismico, anche le attività di monitoraggio, gli studi e gli approfondimenti riguardanti la riduzione del rischio geologico, nonché l'insieme delle prestazioni che contribuiscono all'aggiornamento e all'approfondimento delle conoscenze. Il successivo comma 2 chiarisce che l'esclusione opera anche per le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2017, purché relative a interventi la cui realizzazione sia stata approvata entro tale data.

L'articolo 5 disciplina le competenze e le funzioni degli uffici geologici comunali e delle cabine di regia regionali sul dissesto idrogeologico, per la cui istituzione il comma 1 prevede l'esclusione delle spese dal patto di stabilità. Il medesimo comma assegna alle strutture in questione i se-

guenti ruoli: agli uffici geologici comunali un ruolo operativo e di produzione di materiale tecnico; alle cabine di regia regionali un ruolo di coordinamento delle attività comunali con gli enti preposti alla prevenzione del dissesto idrogeologico. L'articolo 5, comma 6, chiarisce che l'istituzione di uffici geologici comunali è obbligatoria e deve avvenire, da parte dei singoli comuni o da associazioni degli stessi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 7 dispone che le cabine di regia coordinano e programmano le attività degli enti, sia comunali che di livello superiore, preposti alla tutela delle risorse idriche, al fine di garantire un'azione sinergica tecnica e gestionale conforme alle disposizioni delle direttive europee in materia di acque (2000/60/CE) e di gestione dei rischi di alluvioni (2007/60/CE), nonché di garantire la prevenzione e la protezione del territorio comunale.

Il comma 1 dell'articolo 6 stabilisce che gli interventi di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente proposta di legge devono essere progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, nel rispetto delle prescrizioni per le zone sismiche e dei vincoli di carattere ambientale, ecologico, idrogeologico, forestale e paesaggistico. Il comma 2 del medesimo articolo 6 stabilisce che, all'atto della progettazione preliminare, deve essere effettuato un esame delle diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione dei costi e dei benefici, anche di costi e benefici di tipo ambientale, optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi. Condizioni specifiche riguardano alcuni tipi di interventi. Viene infatti prescritto che: gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario del corso d'acqua; gli interventi di naturalizzazione, incluse la delocalizzazione di beni ubicati in aree ad alta pericolosità idraulica e la rimozione di manufatti che limitano la continuità tra alveo e piana inondabile, devono essere privilegiati, ove possibile, rispetto agli interventi di artificializza-

zione. Il comma 3 dell'articolo 6 prevede una vera e propria procedura per l'approvazione degli interventi sul reticolo idrografico e, in particolare, per la mitigazione del rischio idraulico, per i quali una relazione tecnica deve attestare e dimostrare con chiarezza che essi non comportano un aggravio del rischio idraulico a valle o a monte.

L'articolo 7 dispone, al comma 1, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, nelle opere pubbliche è privilegiato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica, mentre i commi 3 e 4 elencano i contesti di applicazione e gli obiettivi che le stesse consentono e devono perseguire.

L'articolo 8 introduce i seguenti vincoli decennali sui terreni su cui sono stati eseguiti gli interventi agevolati dalla proposta di legge: i terreni non edificabili interessati dagli interventi di cui all'articolo 1 non possono diventare edificabili per almeno 10 anni dalla fine dell'intervento, ove non sussistano limiti maggiori; i terreni interessati dagli interventi di cui agli articoli 4 e 5 non possono cambiare destinazione d'uso per almeno 10 anni dalla loro conclusione, fatti salvi eventuali limiti maggiori.

L'articolo 9, fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 3 per cento dell'importo ammesso a detrazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro: al professionista che, nel redigere una perizia o asseverazione, in base alle disposizioni della medesima proposta di legge, con dolo o con colpa grave riporta fatti e dati o formula conclusioni non rispondenti alla realtà (comma 1); al contribuente che, sapendo che la perizia o l'asseverazione presenta i vizi citati, l'ha comunque utilizzata al fine di ottenere la detrazione prevista dalla proposta di legge in esame. In tal caso, il contribuente decade altresì dal diritto di beneficiare di ogni ulteriore detrazione o agevolazione fiscale, di qualsiasi natura, della quale eventualmente usufruisca (comma 2); al responsabile dell'organo

che ha deliberato uno degli interventi di agli articoli 4 e 5, qualora, sapendo che la perizia presenta i vizi citati, l'ha comunque utilizzata al fine di ottenere l'esclusione delle spese sostenute per l'intervento dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. In tal caso è altresì prevista l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni (comma 3).

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame, che vengono quantificati, al comma 1, nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, attraverso: l'aumento, a decorrere dal 1 marzo 2017, dei canoni annui per i permessi di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi (comma 2); l'aumento del canone annuo da versare in caso di rilascio del titolo concessorio unico (ricerca + coltivazione, ai sensi di quanto consentito dall'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014), che viene fissato in misura pari a 10.000 euro per chilometro quadrato (comma 3); l'innalzamento, a decorrere dal 1° marzo 2017, dell'aliquota di prodotto che deve essere corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, stabilendola, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti (comma 4).

Ciò premesso, segnala che la proposta di legge affronta molte delle questioni che sono già state esaminate dalla Commissione nel corso dell'esame di altri provvedimenti.

Sollecita infine i colleghi degli altri gruppi che fossero intenzionati a depositare al più presto ulteriori proposte di legge sul medesimo argomento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede che in sede di Ufficio di Presidenza si concordi un ciclo di audizioni.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P) preannuncia, a nome del suo gruppo, la presentazione di una proposta di legge di

analogo contenuto e chiede indicazioni sui tempi dell'esame. Segnala peraltro che l'articolo 5, che istituisce nuovi uffici amministrativi competenti nella prevenzione del rischio sismico e geologico, pone un tema di grande rilevanza, se si considera che nel nostro Paese il conflitto di competenza tra diverse amministrazione rappresenta già una criticità. Sottolinea di conseguenza che il tema merita un'approfondita discussione in sede di esame delle proposte.

Chiara BRAGA (PD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, la presentazione di una proposta di legge di contenuto analogo, anche se auspica che molte delle questioni prese in considerazione nella proposta di legge possano trovare soluzione nella prossima legge di bilancio.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nel fare presente che il prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deciderà in merito a un possibile ciclo di audizioni, avverte, con riferimento alla richiesta dei tempi dell'esame del provvedimento anche ai fini della presentazione di ulteriori proposte di legge sul medesimo tema da abbinare, che prossimamente alla Camera prenderà avvio la sessione di bilancio e, quindi, la Commissione dovrà sospendere l'esame di proposte di legge comportanti oneri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09751 Matarrese: Chiarimenti in merito alla realizzazione di infrastrutture per l'allaccio alla rete fognaria e idrica presso la località di Cassano delle Murge.

Salvatore MATARRESE (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore MATARRESE (CI), replicando, rileva che dalla stessa risposta della sottosegretaria risulta che non sono stati sufficienti oltre 10 anni, dal 2005 al 2016, per collegare 40 famiglie ad una rete idrica e fognaria degna di questo secolo. Confido che, anche grazie alla nostra sollecitazione, sarà finalmente possibile realizzare le infrastrutture necessarie risolvere il problema.

5-009752 Vella: Iniziative di competenza per l'affidamento della gestione dell'isola di Zannone al comune di Ponza.

Renata POLVERINI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renata POLVERINI (FI-PdL) replicando, ricorda che l'inchiesta della procura di Cassino cui si fa riferimento nella risposta all'interrogazione è stata originata da una denuncia del sindaco di Ponza, il quale è impegnato nella ricerca di una soluzione. Segnala altresì che si farà interprete presso il sindaco delle indicazioni

fornite dalla sottosegretaria, anche con riferimento all'eventuale ripermetro del parco.

5-09753 De Rosa: Chiarimenti in merito alla grave situazione idrica del bacino del fiume Spol di Livigno.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, dichiara di essere sorpreso per il fatto che sia previsto un obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale per le acque non soggette a Convenzione con altri Stati e che tale obbligo non figuri invece in caso di Convenzione. Rileva inoltre come – con riferimento al contenuto della risposta – si parli ancora di sperimentazioni e di studi, mentre interventi analoghi sono già attuati presso altri corsi d'acqua. Rileva oltretutto come ci siano voluti 11 anni per procedere ad una seconda sperimentazione. Si rammarica inoltre per il fatto che, per rispettare i termini di un accordo, proprio il Ministero dell'ambiente consenta di danneggiare il territorio, peraltro in zone che vivono di turismo.

5-09754 Braga: Iniziative urgenti finalizzate alla tempestiva chiusura di due discariche presso i comuni di Misterbianco e Motta Santa Anastasia, in provincia di Catania.

Chiara BRAGA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta fornita e prende atto della disponibilità del Ministro ad incontrare il sindaco di Misterbianco. Rileva di essere a conoscenza

del contenuto dell'ordinanza citata dalla sottosegretaria e sollecita il Ministero dell'ambiente a tenere conto, nella sua attività di vigilanza, delle recenti rilevazioni dell'ARPA, che hanno segnalato presenza di gas metano in quantità 10 volte superiori alla norma, oltre ad un forte impatto negativo di cattivi odori. Come evidenziato anche dalla sottosegretaria, ricorda che esiste un problema di ottemperanza delle prescrizioni previste per la chiusura della discarica di Tiriti e auspica che quanto prima si possa superare la fase di pre-emergenza della gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia, evitando il conferimento in discarica di rifiuti problematici. Pone infine la questione della trasparenza, ricordando come non siano ancora stati resi noti i compensi degli amministratori incaricati della gestione commissariale della discarica.

5-09755 Segoni: Iniziative di competenza per la tutela delle aeree interessate dalla realizzazione di una discarica di rifiuti pericolosi nel comune di Sezzadio, in provincia di Alessandria.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P) rinuncia all'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Samuele SEGONI (Misto-AL-P), replicando, nel ringraziare la sottosegretaria per la sollecita risposta, si dichiara tuttavia insoddisfatto. Avrebbe infatti auspicato un maggiore coraggio da parte del Ministero, che dovrebbe tutelare gli interessi della comunità piuttosto che quelli dei soggetti che si arricchiscono con la ge-

stione dei rifiuti. Esprime dunque rammarico per il fatto che il Ministero metta in secondo piano la tutela delle acque rispetto alla realizzazione di simili impianti.

5-09756 Zaratti: Iniziative per la riduzione dell'inquinamento acustico nell'area circostante lo scalo aeroportuale di Ciampino (Roma).

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) replicando, chiede di poter disporre della documentazione citata nella risposta della sottosegretaria e si dichiara insoddisfatto. Ritiene infatti che Aeroporti di Roma non si possa trincerare dietro l'argomentazione che il rumore è causato anche da altri soggetti. Ricorda infatti che l'impronta acustica è già stata rilevata ed individua i diversi soggetti responsabili della produzione di rumore. Ribadisce che gli studi effettuati evidenziano come siano i vettori aeroportuali a superare i valori di decibel consentiti dalla legge. Auspica dunque un'azione più efficace in difesa dei cittadini e sollecita la sottosegretaria ad approfondire la questione con la direzione generale competente.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-09751 Matarrese: Chiarimenti in merito alla realizzazione di infrastrutture per l'allaccio alla rete fognaria e idrica presso la località di Cassano delle Murge.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'Onorevole interrogante, sulla base delle informazioni acquisite presso gli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che le questioni poste si inseriscono nel processo verticale del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) composto da acquedotto, fognatura e depurazione la cui organizzazione è affidata dalla normativa di settore.

Con riferimento alla Regione Puglia, per quanto concerne l'attività di riassetto funzionale del Servizio Idrico Integrato, si segnala che la stessa ha provveduto alla costituzione di un Ambito Territoriale Ottimale unico (legge regionale n. 28 del 6 settembre 1999), all'istituzione dell'Autorità idrica Pugliese quale Ente di Governo d'Ambito (legge regionale 30 maggio 2011 n. 9) non ultimo, all'affidamento della gestione, fino al 31 dicembre 2018, del Servizio Idrico Integrato alla società Acquedotto Pugliese, a cui spetta il compito della predisposizione del sopra citato Piano d'ambito e relativo Piano degli interventi.

In ogni caso si fa presente che la carente situazione gestionale delle infrastrutture fognario-depurative del Paese è nota a questo Ministero, che si sta adoperando per il superamento delle criticità attraverso un complessivo sistema di riorganizzazione della *governarne* del Servizio Idrico Integrato.

Premesso quanto sopra, per quanto concerne la realizzazione delle reti idriche e fognarie nei « borghi » del territorio del Comune di Cassano delle Murge, si rap-

presenta che detto ente locale ha approvato con deliberazione n. 132 del 30 novembre 2005 della Giunta comunale la progettazione preliminare afferente il risanamento, ammodernamento ed ampliamento delle reti idriche e fognarie a servizio dell'abitato, trasmettendola contestualmente all'Autorità d'ambito territorialmente competente.

Tale progettazione è stata positivamente accolta nella rimodulazione del Piano d'Ambito deliberata in data 20 marzo 2008. Successivamente, nel corso di tale *iter* procedimentale, si è appreso che sono stati avviati gli interventi di adeguamento del servizio idrico con fondi comunali e, pertanto, si è prospettata l'opportunità di eseguire gli interventi di collettamento dei reflui a stralcio della progettazione in questione. In particolare, lo stralcio riguarderebbe prioritariamente la realizzazione di un sistema di collettamento atto a consentire l'entrata in funzione della rete fognaria già esistente, nel comparto B, D ed E citato nella progettazione preliminare, per un investimento stimato in euro 966.200,00.

Risulta, altresì, che il Comune di Cassano delle Murge nel 2013 ha chiesto all'Autorità Idrica Pugliese di considerare nella successiva programmazione economica la progettazione del tronco fognario relativo alla Tav. 5 nel quadro « E – Lagogemolo » con la dizione « Tratto 3 » di cui al progetto preliminare approvato nel 2005.

Inoltre, stante l'emergenza sanitaria del 2014 concernente le unità abitative del Lotto PL9 – Borgo Fra Diavolo Cassano

delle Murge, l'Amministrazione comunale ha richiesto all'Autorità Idrica Pugliese l'integrazione della programmazione di cui sopra con un tronco di collettamento fognario dal complesso PL9 al tronco fognario decorrente lungo la strada provinciale 145.

Da ultimo, si rappresenta che in data 7 ottobre 2016, il Comune di Cassano delle Murge ha inoltrato alla Autorità Idrica Pugliese e all'Acquedotto Pugliese

la richiesta di finanziamento e la convocazione di un tavolo tecnico al fine della realizzazione delle reti idriche e fognarie nei « borghi » del territorio comunale.

Alla luce degli elementi esposti, risulta pertanto tuttora in corso l'*iter* procedimentale e, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a tenersi informato nonché a sollecitare i competenti enti territoriali.

ALLEGATO 2

5-009752 Vella: Iniziative di competenza per l'affidamento della gestione dell'isola di Zannone al comune di Ponza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche poste dagli Onorevoli interroganti si segnala che il Ministero, venuto a conoscenza dei fatti, ha ritenuto opportuno indire una apposita riunione, a cui hanno partecipato lo scorso 26 settembre l'Ente Parco del Circeo, il Comune di Ponza e il Corpo Forestale dello Stato. Da quanto emerso anche dalle comunicazioni dell'Ente Parco e dal verbale prodotto dal Corpo Forestale, la condizione di degrado atterrebbe a situazioni di limitata estensione ma, nel complesso, il territorio di Zannone presenterebbe un buono stato di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.

Per quanto riguarda la questione relativa alla sorveglianza sull'isola, si evidenzia che il DPCM 5 luglio 2002 istituisce gli uffici del Corpo Forestale presso i Parchi Nazionali e ne stabilisce le modalità operative, prevedendo che gli oneri per la sorveglianza e le attività connesse siano posti a carico degli Enti parco. Nel caso di specie, il Parco Nazionale del Circeo ha stipulato un'apposita convenzione con il Corpo Forestale Ufficio Territoriale per la Biodiversità (UTB) di Fogliano, per definire obiettivi, modalità e competenze reciproche. Tale convenzione non riguarda solo l'isola di Zannone e dunque i contributi economici sono commisurati all'attività da svolgere nell'intero territorio protetto.

Mentre per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di stretta competenza dell'amministrazione comunale, si deve precisare che secondo

la vigente normativa, devono considerarsi tali anche i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e, pertanto, la rimozione degli stessi non rientrerebbe fra i compiti istituzionali dell'Ente Parco né del Corpo Forestale. Pur tuttavia, in considerazione del fatto che l'isola è ricompresa nel Parco Nazionale del Greco, non si esclude che i rifiuti possano essere rimossi a cura dello stesso Ente Parco in collaborazione con la Provincia ed il Corpo Forestale. In tal senso, si conferma che sono stati avviati contatti tra gli enti interessati.

Circa l'opportunità di assumere iniziative per escludere l'isola di Zannone dal Parco ed affidarne la gestione all'amministrazione comunale di Ponza, si evidenzia che un procedimento di ripermimetrazione di un parco nazionale prende avvio con una richiesta da parte del Comune all'Ente Parco interessato e sulla base di un'apposita istruttoria tecnica viene formulata una specifica richiesta al Ministero dell'ambiente, il quale apre il relativo procedimento.

Inoltre, per quanto riguarda la questione del commissariamento dell'Ente Parco, sulla base degli elementi tecnici in possesso della competente direzione generale, ad oggi, non si ritiene che ricorrano i presupposti.

Da ultimo, si segnala che è in corso il procedimento penale volto a riscontrare l'effettiva sussistenza di violazioni del testo

unico ambientale e che, in data 9 agosto 2016, il procuratore della Repubblica ha delegato il personale della polizia giudiziaria della stazione dei carabinieri di Ponza ad effettuare un sopralluogo, unitamente al personale del T.A.R.P.A. Allo stato il Procuratore è in attesa di ricevere gli esiti dell'attività delegata.

Ad ogni modo, al fine di individuare possibili soluzioni per il superamento delle questioni segnalate anche dal Comune di Ponza, il Ministero ha già avviato iniziative mediante un tavolo di confronto tra l'Ente Parco, il comune, il Corpo Forestale dello Stato e la regione Lazio.

ALLEGATO 3

5-09753 De Rosa: Chiarimenti in merito alla grave situazione idrica del bacino del fiume Spol di Livigno.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Convenzione internazionale tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, ratificata con legge del 1958, consentono alla A2A S.p.A. di utilizzare le acque del bacino in questione di prelevare un volume annuo non superiore a 90.000.000 di metri cubi, ma non prevedono alcun obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale (DMV). Pertanto l'eventuale previsione di tale rilascio al di fuori della predetta Convenzione andrebbero ad intaccare tale quota, determinando un decremento del quantitativo di energia prodotta, destinata sia all'Italia che alla Svizzera.

È per tale motivo che già la delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po del 1992 escluse dall'adeguamento ai rilasci del deflusso minimo vitale le concessioni soggette ad accordi internazionali. La possibilità di tale esclusione è stata più recentemente confermata anche dal Piano di tutela delle acque della regione Lombardia.

Al fine di individuare comunque una soluzione, il Ministero dell'ambiente si è in questi anni adoperato affinché la società A2A S.p.A. effettuasse un programma di rilasci, a carattere volontario, idoneo a sostenere il deflusso minimo vitale.

A2A ha commissionato ed effettuato nelle annualità 2010-2011 un apposito studio idraulico e il Ministero ha proposto di istituire un Tavolo tecnico, coordinato dalla regione, per la ricerca di una soluzione definitiva al problema menzionato.

Nel corso della prima riunione del suddetto Tavolo, istituito con decreto della regione Lombardia del 2012, A2A ha presentato le prime risultanze di uno specifico studio volto a definire il modello afflussi-deflussi del bacino dello Spol.

Successivamente, nel corso del mese di agosto 2012, la società ha effettuato, a titolo volontario, un rilascio sperimentale di 300 l/s dalle opere di presa Forcola, finalizzato a calibrare idraulicamente il modello idrologico in corso di elaborazione.

Nella seduta del Tavolo tecnico del 1° agosto 2013, la società A2A ha confermato l'intenzione di portare avanti le sperimentazioni e gli studi in corso, compiendo una campagna di rilevazioni al fine di valutare gli effetti di rilasci sperimentali da effettuarsi dopo il disgelo del 2014.

Durante le riunioni della Commissione internazionale del 2013 e del 2014, il Ministero dell'ambiente ha invitato i soggetti interessati a proseguire negli studi sperimentali, e la società A2A si è dichiarata disponibile a presentare un'ipotesi di lavoro triennale che preveda il rilascio di portate a sostegno della vena fluida fluviale.

In data 22 giugno 2016, A2A S.p.A. ha presentato un programma dettagliato dei rilasci ed il piano di monitoraggio per l'annualità 2016, prevedendo, come anticipato nella proposta, il rilascio di 250 l/s, con inizio al 15 luglio 2016 e termine al 31 agosto 2016.

ALLEGATO 4

5-09754 Braga: Iniziative urgenti finalizzate alla tempestiva chiusura di due discariche presso i comuni di Misterbianco e Motta Santa Anastasia, in provincia di Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si evidenzia, in via preliminare, che le questioni poste dagli Onorevoli interroganti non rientrano nelle specifiche competenze del Ministero, considerato che il tema delle autorizzazioni e della gestione delle discariche spetta alla regione, pertanto, sulla base delle informazioni in possesso, si rappresenta quanto segue.

Si segnala innanzitutto che la gestione dello smaltimento dei rifiuti nella regione Siciliana è stata caratterizzata, in questi anni, da uno stato emergenziale che presenta ancora oggi un deficit strutturale.

In tale contesto, assume particolare rilievo il recente d.P.C.M. del 10 agosto 2016 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 5 ottobre 2016) adottato dal Governo in merito all'individuazione degli impianti da realizzare per soddisfare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in attuazione dell'articolo 35, comma 1 del c.d. «Sblocca Italia». In particolare per la Sicilia è stato definito un fabbisogno pari a 600.000 tonnellate annue da soddisfare mediante la realizzazione di due impianti.

Con specifico riferimento alle problematiche in esame, si evidenzia che per quanto riguarda la discarica di Tiritì, la stessa è stata chiusa nel 2013 ed i lavori di bonifica non sono ancora iniziati. Per quanto concerne, invece, la discarica «Valanghe di inverno» il Ministero dell'ambiente, anche a seguito dell'intesa concessa con prescrizioni sull'Ordinanza n. 5 del 7 giugno 2016 del Presidente della regione Siciliana ai sensi dell'articolo 191, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006, monitora costantemente le attività poste in

essere dalla regione in materia di gestione dei rifiuti e allo stato sono ancora in corso le relative attività di monitoraggio.

Al riguardo, si fa presente che detta ordinanza all'articolo 7 dispone, in particolare, che «...nel procedimento di secondo grado effettuato in capo alle autorizzazioni utili alla gestione delle discariche situate nel Comune di Motta Sant'Anastasia non si sono palesati gravi criticità ambientali e sanitarie nella fase gestionale della discarica di Valanghe D'inverno, anche a seguito dei monitoraggi eseguiti ed ancora in corso». Inoltre, sempre secondo l'ordinanza «... preso atto che dai pareri espressi da ARPA ST Catania, da ASP Catania e dalla Provincia Regionale di Catania si evince come, fatte salve le problematiche di natura urbanistica e quelle di carattere generale relative alle questioni prettamente amministrative connegate alle autorizzazioni utili alla gestione della discarica di che trattasi, non esistano problemi di natura strettamente ambientale e/o sanitaria connessi alla gestione della discarica».

Per la discarica in parola, inoltre, al fine di «escludere criticità ambientali connesse al mancato smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Messina ed, in parte, della Provincia di Catania, nelle more del completamento dell'impiantistica regionale e dell'attuazione delle misure volte all'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dei RUB», è stato disposto che il gestore «a far data dal raggiungimento della volumetria ad oggi consentita, dovrà continuare, viste le analisi e le verifiche nonché i pareri degli

uffici preposti alla stabilità dei versanti e nelle more dell'acquisizione delle valutazioni ambientali non ancora acquisita dalle autorità competenti in materia di AIA, ed in relazione alle diverse proposte progettuali di chiusura definitiva trasmesse dal gestore per effetto del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014, ad abbancare secondo le volumetrie previste nel progetto di chiusura presentato ad Aprile 2015 ».

Al riguardo, si precisa, inoltre, che si è in attesa di conoscere gli esiti del contenzioso ancora in corso innanzi al TAR di Catania relativo anche alla chiusura della discarica « Valanghe di inverno ».

In tale contesto, il Sindaco del Comune di Mister Bianco ha richiesto al Ministro un incontro in ordine alle criticità appena richiamate, per il quale è stata data da subito la disponibilità al fine di approfondire la situazione relativa alle discariche di Tiritì e di Valanghe d'Inverno, attenzionata dagli Onorevoli interroganti.

In ogni caso, per quanto di sua competenza, il Ministero continuerà a monitorare lo stato di avanzamento delle attività e si interesserà presso la regione sulla situazione relativa alla discarica in oggetto al fine di scongiurare ogni rischio per la salute umana e per l'ambiente.

ALLEGATO 5

5-09755 Segoni: Iniziative di competenza per la tutela delle aeree interessate dalla realizzazione di una discarica di rifiuti pericolosi nel comune di Sezzadio, in provincia di Alessandria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, deve precisare che il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei rifiuti è delegato alla regione interessata. Per tale motivo, la Provincia di Alessandria ha riferito di aver chiesto alla regione Piemonte di indicare se sussistano norme in vigore, di cui al relativo Piano di Tutela delle Acque, che consentano di diniegare l'autorizzazione per la realizzazione del progetto in questione. La regione ha risposto che, allo stato, non esistono norme tecniche di attuazione, riferite alle aree di ricarica delle falde indicate dal PTA, che individuino vincoli o limitazioni di uso di tali aree, precisando altresì che comunque le valutazioni circa l'ammissibilità dell'impianto possono essere compiutamente valutate nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in corso presso la Provincia.

Anche a seguito di tale considerazione, il procedimento è stato sospeso ed è stato istituito un tavolo tecnico tra i partecipanti alla Conferenza dei Servizi ed il proponente, per discutere sia le modalità che i risultati degli approfondimenti idrogeologici effettuati sull'area in esame, con particolare riferimento alle possibili interferenze con le falde profonde.

Fondamentale, secondo la Provincia, è stato il parere finale di Arpa, avendo la stessa valutato che nell'area in cui è stata individuata la nuova discarica non sussiste il pericolo di interessamento della falda profonda attualmente utilizzata per

l'approvvigionamento idropotabile, pur evidenziando la presenza di una falda profonda di alta qualità e suggerendo nel contempo che, qualora venisse autorizzata la discarica, sarebbe opportuno prescrivere la realizzazione di un anello di piezometri di controllo molto fitto attorno all'impianto così da poter monitorare con certezza la tenuta nel tempo della discarica stessa e poter intervenire tempestivamente in caso di problematiche.

Nonostante le conclusioni del tavolo tecnico, la Provincia ha diniegato l'autorizzazione e la ditta proponente ha opposto ricorso al TAR contro il provvedimento provinciale. Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando alla Provincia di Alessandria di riformulare l'atto conclusivo della Conferenza dei Servizi in senso positivo. Da qui il successivo decreto del Presidente della Provincia che, adeguandosi a quanto sentenziato dal TAR, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, imponendo peraltro tutte quelle prescrizioni tecnico-costruttive che devono garantire la maggior tutela ambientale possibile, richieste peraltro dalla stessa Conferenza dei Servizi e molto restringenti anche rispetto a quanto previsto dalla normativa tecnica di recepimento della cosiddetta Direttiva Europea Discariche, oggi ritenuta BAT (*Best Available Technique*) per il rilascio dell'Auto-rizzazione Integrata Ambientale.

Alla luce delle considerazioni esposte, la Provincia di Alessandria evidenzia che non sussistono ad oggi norme di diritto che permettano il diniego dell'autorizzazione per il principio di precauzione, tenuto conto che gli approfondimenti tecnici stabiliscono, anche se solo localmente, la mancanza di un evidente pericolo e che l'impianto risulta

conforme alle BAT europee. La stessa Provincia ha, quindi, rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente continua a monitorare le attività in corso, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

ALLEGATO 6

5-09756 Zaratti: Iniziative per la riduzione dell'inquinamento acustico nell'area circostante lo scalo aeroportuale di Ciampino (Roma).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 201 del 2005, avvenuta in data 2 gennaio 2016, che individua l'Aeroporto di Ciampino tra gli aeroporti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente è divenuto competente in ordine all'approvazione del Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore relativo al suddetto aeroporto. Si fa presente, inoltre, che, ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2000, il Ministero approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni, previa acquisizione dell'Intesa della Conferenza Unificata.

La competente Direzione generale del Ministero ha, pertanto, provveduto ad interloquire con la regione Lazio ai fini del trasferimento dell'istruttoria del Piano già avviata dalla regione medesima.

Conseguentemente, a seguito del passaggio delle consegne, la stessa Direzione Generale ha trasmesso all'ISPRA la documentazione relativa al Piano per la relativa istruttoria tecnica.

Il 13 luglio 2016 si è tenuta presso il Ministero una prima riunione con la società Aeroporti di Roma e l'Ispra al fine di esaminare il documento predisposto dal predetto istituto.

Con riferimento alla documentazione tecnica relativa al Piano, predisposta dall'Università Sapienza di Roma, l'Ispra ha evidenziato una serie di criticità. In par-

ticolare, l'istituto ha rilevato nel Piano una carenza di documentazione inerente la procedura relativa all'individuazione dei contributi di rumore di tutte le sorgenti concorsuali, nonché l'assenza del provvedimento del Direttore della circoscrizione aeroportuale di adozione delle procedure antirumore, in ottemperanza al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, e la carenza di dati relativi al sistema di monitoraggio dell'aeroporto in esame.

Facendo seguito alla predetta riunione in data 18 luglio 2016 il Ministero dell'ambiente ha provveduto ad inviare il documento istruttorio dell'Ispra al gestore aeroportuale, con la richiesta di fornire integrazioni entro i successivi 60 giorni.

Il gestore in data 16 settembre 2016 ha trasmesso parte delle integrazioni richieste, rappresentando nel contempo la necessità di svolgere ulteriori incontri tecnici con il Ministero e l'Ispra per i necessari approfondimenti, in particolare riguardo l'individuazione dei contributi di rumore di tutte le sorgenti concorsuali all'interno e all'esterno dell'area aeroportuale e dei criteri per la valutazione dei predetti contributi.

Alla luce delle considerazioni esposte, si rassicura che il Ministero continuerà a svolgere le attività di competenza senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.